

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

ai sensi

**dell'art. 8 dell'allegato A
alla Deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR**

e

**della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 6 del 28 aprile 2025**

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Comune di Rocca Priora (Rm) Prot. arrivo n. 0009108 del 13-05-2025 Cat. 7 Cl. 12

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma agli utenti domestici residenti del gestore unico Acea ATO 2. Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo può essere riconosciuto a:

- gli utenti diretti, ovvero titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad un'unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale (tariffa applicata in bolletta: uso domestico residente);
- gli utenti indiretti ovvero utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata per uso domestico servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio (tariffa applicata in bolletta: uso condominiale domestico o uso condominiale misto);

che rispondono alle condizioni e ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

INDICATORE ISEE ATTESTATO DALL'INPS

indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00, ovvero:

- indicatore ISEE non superiore a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

RESIDENZA ANAGRAFICA

per gli utenti diretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario dell'utenza idrica deve coincidere con il fabbricato presso cui è ubicata l'utenza per cui si richiede l'erogazione del bonus;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto devono coincidere con un componente del nucleo ISEE.

per gli utenti indiretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica del beneficiario deve coincidere con il fabbricato presso cui è ubicata l'utenza condominiale/raggruppata di cui il medesimo usufruisce per cui si richiede l'erogazione del bonus;
- il nominativo e il codice fiscale del beneficiario devono coincidere con un componente del nucleo ISEE.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad una sola utenza e una sola volta nell'anno solare.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo di:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE non superiore a € 9.530 aventi diritto a norma del presente Regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente Regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati ricevuti all'atto della presentazione della domanda, tenendo conto dell'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di riferimento.

Per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza, viene preso come riferimento il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445.

Per la validità dell'istanza, tutti i dati inseriti nella domanda devono coincidere con quelli contenuti nei documenti da allegare obbligatoriamente di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto dal gestore unico a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono presentare la domanda esclusivamente sulla pagina dedicata del portale dell'EGATO 2:

<https://bonusidrico.ato2roma.it/>

Alla piattaforma digitale di presentazione delle domande di bonus idrico integrativo si accede tramite SPID, nonché tramite la carta d'identità elettronica (CIE) nel rispetto dell'art. 64, c. 2-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – d.lgs. 82/2005).

In entrambi i casi tutti i dati anagrafici del richiedente, compresi quelli sull'indirizzo di residenza, vengono ottenuti automaticamente dal profilo SPID o dal Ministero dell'Interno (in caso di CIE). Pertanto, deve essere cura dell'utente tenerli aggiornati e coerenti rispettivamente presso il proprio Identity Provider SPID o il proprio Comune di residenza.

La domanda può essere presentata anche da un soggetto appositamente delegato dall'utente interessato.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e valida fino alla data del 31/12/2025;

- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2025 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata all'utenza e l'intestatario del contratto.

Nel caso di utenti indiretti:

- per l'utenza condominiale va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio;
- per l'utenza raggruppata va allegata la prima pagina della bolletta intestata al soggetto titolare dell'utenza.

Nel caso di soggetto delegato, in aggiunta ai documenti suddetti va allegata obbligatoriamente la delega firmata dal delegante, una copia fotostatica del documento di identità del soggetto delegante.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2025 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato deve presentare ogni anno una nuova domanda.

6. CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE

La STO dell'EGATO2 effettua l'istruttoria sui requisiti di ammissione della domanda di bonus idrico integrativo.

All'esito positivo dell'istruttoria effettuata dalla STO dell'EGATO 2, la stessa comunica ad Acea ATO 2 i dati degli utenti, per le verifiche di competenza del gestore unico e l'erogazione del bonus in bolletta.

Il gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto ad operare i controlli necessari al fine di:

- verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva al momento dell'erogazione del bonus in bolletta;
- evitare eventuali duplicazioni dei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta (più domande dallo stesso nucleo ISEE per la medesima utenza), nel rispetto del presente Regolamento.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2025 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utenza indiretta, l'erogazione del contributo avviene nella bolletta intestata al Condominio o al soggetto titolare dell'utenza raggruppata. In questo caso il Gestore del SII Acea ATO 2 provvede ad inviare al beneficiario e all'intestatario dell'utenza condominiale o raggruppata una comunicazione attestante: il nominativo del beneficiario, la quantificazione del bonus idrico integrativo e l'avvenuta erogazione.

8. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web della STO dell'EGATO 2 e del gestore Acea ATO 2.

Il gestore Acea ATO 2 provvede alla pubblicizzazione del bonus idrico integrativo tramite apposita informativa all'interno delle bollette, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati, i CAF ed il gestore del SII possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente Regolamento.

9. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con apposite risorse a carico dalla tariffa del S.I.I.

Il Gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO dell'EGATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Ulteriori informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo e-mail: infobonusii@ato2roma.it